

Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 6 del 23/04/2012

OGGETTO: Introduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, a decorrere dall'anno 2012 - Modifiche al regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 21.11.2005 - Approvazione

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 21.00, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	POGGI FRANCESCO(Sindaco)	X	
2	GUARASCIO RICCARDO		X
3	BERNARDI FRANCESCO	X	
4	PIERONI CRISTIANA	X	
5	SARTINI DANILO	X	
6	BENEDETTI CRISTINA	X	
7	BIONDI MARIO	X	
8	BANDONI MARCO	X	
9	GHILONI ELENA	X	
10	GIGLI LUCIANO	X	
11	GIUSTI RICCARDO	X	
12	LANDUCCI GIOVANNI	X	
13	SIMONETTI DAMIANO		X
14	PROFETTI ALESSANDRO	X	
15	MOTRONI ROBERTA	X	
16	BIANCHI MAURO	X	
17	MANFREDINI MARCO		X
PRESENTI: 14		ASSENTI: 3	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Roberta Motroni assume la presidenza. Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

La seduta è Pubblica.

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 13 consiglieri ed assenti n. 3 consiglieri (Riccardo Guarascio, Damiano Simonetti e Marco Manfredini)


Sono altresì presenti gli assessori esterni Pier Giovanni Papera, Sandro Solvetti, Francesco Lucchesi e Maurizio Tognucci.

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Deliberazione C.C. N.6 del 23/04/2012



Comune di Borgo a Mozzano


Provincia di Lucca

OGGETTO: Introduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, a decorrere dall'anno 2012 - Modifiche al regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 21.11.2005 - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto "*Decreto Ronchi*"), ha introdotto importanti novità in tema di pagamento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevedendo l'istituzione, al posto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di un'apposita tariffa, le cui modalità di calcolo sono contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 - "*norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*";
- il comune di Borgo a Mozzano, con deliberazione del C.C. del 21.11.2005 n. 78 ha provveduto all'istituzione della T.I.A. nonché all'approvazione del *Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*, dando così attuazione alle previsioni legislative del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto "*Decreto Ronchi*"), applicando la tariffa in questione a decorrere dall'anno 2006;
- il *Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani* è stato successivamente modificato con le deliberazioni del C.C. del 27.02.2007 n. 7 e del 26.03.2008 n. 15;
- in materia è poi intervenuto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14.4.2006 - suppl. ordinario n. 96), che al posto della tassa rifiuti e della tariffa prevista dall'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997, ha istituito all'art. 238 una nuova tariffa, la cui entrata in vigore è tuttavia subordinata all'approvazione di un apposito regolamento attuativo nazionale e degli atti conseguenti, precisando che nel frattempo restano in vigore le "*discipline regolamentari vigenti*";
- il Regolamento attuativo della tariffa *ex art. 238 D.Lgs. n. 152/2006* non è stato approvato e, dopo una serie di disposizioni che hanno "congelato" il tipo di prelievo adottato dai singoli comuni, da ultimo il comma 2-*quater* dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 13, ha stabilito che, in assenza dell'adozione dei provvedimenti attuativi entro il 30 giugno 2008, i Comuni possono passare alla nuova tariffa applicando le norme legislative e regolamentari vigenti;
- il termine del 30 giugno 2008 è stato a sua volta prorogato più volte e da ultimo è stato fissato alla data del 30 giugno 2010, anch'essa però scaduta senza che fossero adottati i suddetti provvedimenti attuativi;
- allo stato attuale, dunque, i comuni dal 1 luglio 2010 possono passare alla nuova tariffa prevista dall'articolo 238 D.Lgs. n. 152/2006 che, essendo tuttora priva dei provvedimenti




Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

d'attuazione, è applicabile sulla base dell'apparato regolamentare della vecchia tariffa di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 (costituito in sostanza dal già citato D.P.R. n. 158/99, contenente il metodo normalizzato per definire le tariffe);

- la materia del prelievo sui rifiuti è stata resa ancora più complessa dai contrasti interpretativi circa la natura giuridica della tariffa di cui all'art. 49 D.Lgs n. 22/1997: infatti quest'ultima, nei primi anni di applicazione, è stata generalmente intesa ed applicata come non avente natura tributaria, con il conseguente assoggettamento all'IVA, anche sulla base dei pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate (R.M. n. 25/E del 5.2.2003 e R.M. 250/E del 17.6.2008, in cui si afferma appunto la natura non tributaria della tariffa in questione ed il conseguente obbligo di applicazione dell'IVA) ed in tal senso si è orientato anche il comune di Borgo a Mozzano;
- sulla questione è poi intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 16 luglio 2009, in cui, seppure in maniera incidentale, è affermata la natura tributaria della tariffa di cui all'art. 49 D.Lgs n. 22/1997 e la conseguente non applicabilità dell'IVA sul prelievo;
- il legislatore, per cercare di risolvere i problemi gestionali posti dalla riconosciuta natura tributaria della tariffa citata, ha ritenuto di procedere attraverso un'interpretazione autentica delle norme, che appare di segno contrario alla pronuncia della Corte Costituzionale. Infatti, con il comma 33 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, si stabilisce che *“le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”*;
- il legislatore, tuttavia, ha fatto riferimento alla sola tariffa prevista dall'art. 238 D.Lgs n. 156/2006 e non anche alla tariffa di cui all'art. 49 D.Lgs n. 22/1997: in proposito il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con la circolare della Direzione per il federalismo fiscale n. 3/DF dell'11.11.2010, dopo un'analisi del coacervo delle norme vigenti in materia, è giunto alla conclusione che la suddetta norma interpretativa sia applicabile anche per la tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 D.Lgs n. 22/1997 (“TIA1” come viene definita nella circolare in oggetto) e non per la sola tariffa integrata ambientale prevista dall'art. 238 D.Lgs n. 152/2006 (chiamata “TIA2”);
- detta circolare conclude quindi nel senso che TIA1 e TIA2 non hanno natura tributaria, ma di corrispettivo soggetto a IVA; che i comuni che applicavano la TIA1 in concreto adottano già il regime TIA2; che non è necessaria alcuna innovazione regolamentare, a meno che i comuni non ritengano opportuno esplicitare in maniera formale l'adozione della TIA2;
- in realtà la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 è recentemente tornata ad esprimersi sulla *questio iuris* anzi descritta, tornando a distinguere la natura giuridica della TIA 1 e della TIA 2, attribuendo carattere di corrispettivo solo alla seconda, con conseguenti diverse conclusioni in merito all'applicazione dell'IVA.

Ritenuto, in considerazione delle incertezze interpretative che paiono ancora insistere sulla materia ed al fine di evitare qualsiasi contrasto in merito alle modalità applicative, di valutare a questo



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

punto preferibile seguire quest'ultima strada, adottando formalmente la tariffa prevista dall'art. 238 D.Lgs n. 152/2006, in sostituzione di quella finora applicata ex art. 49 D.Lgs n. 22/1997;

Preso atto, inoltre, che la possibilità di adottare la TIA2 è stata ribadita anche dal comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), che stabilisce appunto che *“Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”*;

Ribadito che l'adozione della tariffa prevista dall'art. 238 D.Lgs n. 156/2006 avviene, per quanto precisato prima, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti, costituite dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per quanto riguarda i criteri di calcolo delle misure tariffarie, e dal regolamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione del 21.11.2005 n. 78 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda criteri e modalità applicative della tariffa;

Considerato che si rende solamente necessario introdurre nel suddetto regolamento alcune modifiche, secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. Più precisamente, le modifiche consistono nel sostituire, nel corpo del regolamento, i riferimenti alla tariffa ex art. 49 D.Lgs n. 22/1997 con riferimenti alla tariffa ex art. 238 D.Lgs n. 156/2006, ovvero alle norme vigenti;

Considerato inoltre che si ritiene opportuno introdurre nel suddetto regolamento altre modifiche, derivanti dalle esperienze applicative concrete, al fine di perseguire ulteriormente l'obiettivo di perequazione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuta pertanto l'opportunità di approvare le modifiche al *Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani* elencate nel prospetto allegato sub lettera “A”;

Preso atto, quanto al termine di approvazione ed all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui trattasi, di quanto disposto dall'art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), per cui il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali e dei regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con la ulteriore disposizione della entrata in vigore dei regolamenti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;


Visto l'articolo 29, comma 16 *quater*, D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, inserito dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi Ordinamento degli Enti Locali);

Visto il vigente Statuto comunale;

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2 *quater*, del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 13, ed ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs




Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

14 marzo 2011 n. 23, la Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

2. di disporre pertanto l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della suddetta tariffa *ex* art. 238 D.Lgs n. 152/2006 in sostituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22;
3. di dare atto che la tariffa *ex* art. 238 D.Lgs n. 152/2006 non ha natura tributaria, sulla base di quanto disposto dalla norma interpretativa di cui all'art. 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;
4. di stabilire che le tariffe *ex* art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 siano calcolate con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
5. di stabilire altresì che continui ad applicarsi il regolamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione del 21.11.2005 n. 78 e successive modifiche e integrazioni, con le modifiche riportate nel prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
6. di stabilire che tali modifiche entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012;
7. di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio n. 3 Servizio Finanziario dr.Lino Paoli ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Roberta Motroni, Alessandro Profetti e Mauro Bianchi) espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Roberta Motroni, Alessandro Profetti e Mauro Bianchi) espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;


Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.

Roberta Motroni

IL SEGRETARIO GENERALE

Citti Silvana



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

PUBBLICAZIONE

Publicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69

in data

Borgo a Mozzano,

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....
al..... ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Borgo a Mozzano,


IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Borgo a Mozzano,

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca